N. R.G. 9887/2023

Tribunale di Catania

Quinta

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **9887/2023**

tra

[redacted]

ATTORE/I

e

[redacted]

CONVENUTO/I

Oggi 21 ottobre 2026 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:

Per [redacted] l'avv. BARBARINO DOMENICO

Per [redacted]. l'avv. LANZA ANTONINO oggi sostituito da Emanuela Ciffo.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni insistendo in quanto dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e nelle note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Assunta Massaro

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

SEZIONE Quinta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9887/2023** promossa da:

[redacted]), rappresentato e difeso dall'avv. BARBARINO DOMENICO (C.F. BRBDNC65H09C351K) ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE/I

contro

[redacted] ([redacted]) rappresentata e difesa dell'avv. LANZA ANTONINO LNZNNN51P05C351A ed elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE N.45 95100 CATANIA

CONVENUTO/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ATTO DI CITAZIONE il Sig. [redacted], esponeva che:

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1faf95ccdc4

- era proprietario dell'autovettura Nissan Qashqai targata EY 524 ZL acquistata in data 23 Novembre 2017 al prezzo di € 15.606,00 (QuindicimilaSeicentoSei/00) da potere della società AELLE CAR, corrente in Corso Lombardia num. 75 – Giarre (CT);
- in data **7 Luglio 2021**, alle ore 13:00 circa, il Sig. La Rosa Graziano, insieme alla propria moglie Bianca Alessandra ed ai propri figli La Rosa Bryan e La Rosa Ilary, parcheggiava la propria autovettura lungo la via Suor Maria Mazzarello in territorio di Catania per recarsi a pranzo presso l'abitazione dei suoceri, Bianca Carmelo e Battiato Maria Antonina, sita al civico 40 della medesima via.
- Ivi giunto, si tratteneva fino alle ore 19:00, dopo di che uscito dall'abitazione dei suoceri e recatosi in direzione dell'autovettura ove era stata precedentemente parcata, lo stesso constatava che il veicolo era stato rubato.
- Immediatamente allertava la Polizia tramite il servizio 113 e l'indomani mattina 8 luglio 2021 denunciava quanto accaduto sporgendo formale denuncia di furto presso La Legione Carabinieri "Sicilia" – Stazione di Biancavilla, giusto verbale di ricezione di denuncia orale.
- Il successivo 6 Settembre 2021 La Rosa Graziano si recava presso l'Agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche Gatto sita in Via Vittorio Emanuele orlando 109, Catania e procedeva all'annotamento di perdita di possesso presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con decorrenza dal 08.07.2021.

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

- L'autovettura Nissan Qashqai targata EY524ZL era assicurata contro il furto totale presso la società assicuratrice [redacted] mercè polizza num. 1/6114 (Codice Agenzia) /137 (Codice SubAgenzia) /30 (Codice Ramo)/172516987 emessa in data 30.07.2020 e con decorrenza dalle ore 24:00 del medesimo giorno;
- detta polizza prevedeva, per il caso di furto e rapina, un massimale di € 14.200,00 (QuattordicimilaDuecento/00) ed una franchigia del 10% con un minimo di € 200,00;
- il giorno **20 Luglio 2021** l'odierno ricorrente si recava presso la propria agenzia UnipolSai procedendo alla sospensione del rischio mercè appendice num. 2 e con decorrenza dal 08.07.2021;
- il successivo 2 Settembre 2021 procedeva al rilascio di apposita procura speciale a firma autenticata mercè la quale costituiva suo procuratore speciale la compagnia di assicurazioni [redacted] affinchè vendesse l'autovettura NISSAN QASHQAI targata EY 524 ZL, per il caso di suo eventuale rinvenimento; ciò nell'evidente prospettiva ed al fine di procedere alla liquidazione del patito danno;
- in data 14 Dicembre 2021 l'odierno istante rilasciava una dichiarazione spontanea ad informatore della citata compagnia assicuratrice mercè la quale confermava i fatti come già descritti in seno alla denuncia sporta alle autorità di P.S. il precedente 8 Luglio 2021.
- Con comunicazione datata 29 Novembre 2021, trasmessa via mail il successivo 3 Dicembre 2021, la società assicuratrice [redacted] denegava ogni risarcimento adottando la seguente motivazione: "…*con*

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1faf95ccdc4

riferimento al sinistro in oggetto siamo a comunicarle che in base agli accertamenti effettuati il danno non risulta indennizzabile dalla garanzia Furto veicoli/natanti per la seguente motivazione: dagli elementi in nostro possesso, non riteniamo che i danni lamentati siano riconducibili al sinistro così come denunciato".

- A mezzo delle Racc.te a.r. num. 09512810210007259 del 23.12.2021, diretta alla sede legale di [redacted] num. 09512810210007258, di pari data, diretta all'ufficio Sinistri di Corso Galileo Galilei num. 12 – 10126 Torino, trasmesse anche via pec, richiedeva il risarcimento dei patiti danni, allegando: 1) Certificato di proprietà dell'autovettura targata EY 524 ZL, oggetto di furto; 2) Estratto del certificato cronologico rilasciato dal PRA del detto autoveicolo; 3) Verbale di denuncia di furto del 08.07.2021; 4) Copia della propria Carta di identità elettronica.
- Con successiva comunicazione datata 20 Gennaio 2022 la società assicuratrice ribadiva il proprio rifiuto di procedere al risarcimento dei danni patiti nuovamente affermando che: "…dagli elementi in nostro possesso, non riteniamo che i danni lamentati siano riconducibili al sinistro così come denunciato".
- In data 26 Gennaio 2022 l'odierno istante inviava la Racc.ta a.r. num. 09512810220001037 del 26.01.2022, diretta all'Agenzia Generale [redacted], denominata "Europa Assicurazioni S.r.l.", di diffida e messa in mora contenente i medesimi allegati di cui sopra ed anticipava la detta raccomandata a mezzo pec senza ricevere alcun riscontro;

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

- in data 25 Maggio 2022 l'istante presentava domanda di mediazione ex D. Lgs.vo 28/2010 e s.m.i. dinanzi l'Organismo di mediazione "Concordia Mediazioni" corrente in Piazza Verga num. 25, Catania, il cui affare prendeva il N.R.G.M. 1856/2022 e veniva assegnato al mediatore Avv Federica Rizzo la quale fissava il primo incontro per la successiva data del 28 Giugno 2022, alle ore 17:30;
- il precedente 17 Giugno 2022 la società assicuratrice inviava una missiva con la quale comunicava di non voler partecipare all'incontro di mediazione poiché, a proprio dire: "In relazione alla posizione indicata a margine ricorrono le condizioni descritte dal secondo comma dell'art. 146 del C.d.A.";
- il tentativo di mediazione aveva esito negativo per mancata adesione della parte chiamata [redacted] senza giustificato motivo;
- ai fini interruttivi della prescrizione e di rinnovo dei precedenti atti di messa in mora, Graziano La Rosa inviava le ulteriori Racc.te a.r. num. 09512810220016999 del 21.12.2022 diretta [redacted], sita in Corso Italia num. 288, Catania; num. 09512810220016980 del 20.12.2022 diretta alla UNIPOL SAI S.p.A. Sede legale Via Stalingrado num. 45 – 40128 Bologna; num. 09512810220016981 del 20.12.2022 diretta ad [redacted], tutte anticipate a mezzo pec del 15.12.2022, rimaste anch'esse del tutto inevase.

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

- Era evidente come il danno prodotto fosse completamente indennizzabile dalla società assicurativa [redacted] La mentovata società assicuratrice aveva, infatti, rifiutato il risarcimento del danno patito adducendo motivazioni a dir poco insussistenti, senza, tuttavia, svolgere alcun riferimento concreto, né dar conto della denunciata assenza di nesso di causalità tra il furto lamentato ed i danni patiti dal Sig. [redacted] seguito al sinistro;
- Nelle missive inviate la società assicuratrice faceva menzione di "accertamenti effettuati" in merito al mentovato sinistro sulla base dei quali il danno non sarebbe risultato indennizzabile, senza che tali accertamenti fossero mai stati descritti né vi fosse ad oggi alcuna traccia documentale degli stessi.
- Secondo quanto stabilito al punto F.2 delle condizioni generali di contratto assicurativo per la responsabilità civile autoveicoli terrestri, la Unipol "…risponde anche dei danni causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di cose non assicurate poste al suo interno".
- Nel caso di specie, il [redacted] in conseguenza dei mentovati fatti subiva un ulteriore danno economico a causa della perdita di documenti relativi al proprio conto corrente.
- Allo stato degli atti, l'odierno istante si vedeva costretto, proprio malgrado, ad adire il Magistrato al fine di vedere finalmente riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno patito a seguito del furto della propria autovettura Nissan Qashqai targata EY 524 ZL avvenuto in data

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

7 Luglio 2021 coperto, alla data dell'evento, dalla polizza assicurativa num. 1/6114 (Codice Agenzia) /137 (Codice SubAgenzia) /30 (Codice Ramo)/172516987 emessa dalla società assicuratrice [redacted] S[redacted]..

Chiedeva:

- accertare e dichiarare che l'attore [redacted], nato a Catania il 05.05.1987, in data 7 Luglio 2021 pativa il furto, ad opera di ignoti, della propria autovettura Nissan Qashqai targata EY 524 ZL, parcata lungo la Via Suor Maria Mazzarello in territorio di Catania, nei pressi dell'abitazione dei propri suoceri Bianca Carmelo e Battiato Maria Antonina, sita al civico 40 della medesima via;
- accertare e dichiarare che, alla detta data del 7 Luglio 2021, l'autovettura Nissan Qashqai targata EY 524 ZL, di proprietà di [redacted], era coperta, altresì, dalla garanzia assicurativa per il rischio di furto e rapina in forza ed effetto della polizza num. 1/6114 (Codice Agenzia) /137 (Codice SubAgenzia) /30 (Codice Ramo)/172516987 emessa dalla società assicuratrice [redacted]. fino ad un massimale di € 14.200,00 (QuattordicimilaDuecento/00) con una franchigia non indennizzabile pari al 10% della somma assicurata con un minimo di € 200,00;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'obbligo contrattualmente assunto dalla convenuta società assicuratrice [redacted]. di risarcire e tenere indenne del sinistro patito il Sig. La Rosa Graziano fino alla concorrenza della sopra indicata somma di € 14.200,00

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1faf95ccdc4

(QuattordicimilaDuecento/00) purgata della franchigia sopra indicata pari al 10%;

- per l'effetto e conseguentemente, condannare la società assicuratrice [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità, a corrispondere, in pronto pagamento ed a titolo di risarcimento del sinistro avvenuto in data 7 Luglio 2021, la complessiva somma di € 12.780,00 (DodicimilaSettecentoOttanta/00) pari al massimale assicurato in forza della polizza num. 1/6114 (Codice Agenzia) /137 (Codice SubAgenzia) /30 (Codice Ramo)/172516987, al netto della franchigia corrispondente al 10% del detto massimale;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
- Condannare [redacted]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità, al rimborso delle spese di avvio del tentativo di mediazione nel procedimento introdotto dinanzi l'organismo di medizione Concordia Mediazioni S.r.l., avente sede in Catania, Piazza Verga num. 25, iscritto al N.R.G.R.M. 1856/2022, ammontanti in € 48,80 (QuarantOtto/80).
- A seguito della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione sopradetto, chiedeva che l'adito Tribunale desumesse argomenti di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. –

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

- Chiedeva, altresì, che il Tribunale adito condannasse [redacted]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità, la quale non aveva partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 5, del D. Lgs: 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013).
- Chiedeva, infine, che il Tribunale volesse valutare tale comportamento come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e condannare la resistente [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità, alle spese, anche qualora risultasse vincitrice nel giudizio, ai sensi dell'art. 92 del codice di procedura civile.

Si costituiva, con COMPARSA DI RISPOSTA, la [redacted]. la quale eccepiva e deduceva quanto segue.

- Contestava recisamente quanto dedotto in citazione poiché infondato in fatto e in diritto;
- parte attrice assumeva di aver subito in data 07/07/2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 19:00, il furto della propria autovettura Nissan Qashqai tg. EY 524 ZL, telaio n. SJNFAAJ11U1384250, in sosta sulla Via Suor Maria Mazzarello del Comune di Catania;
- il giorno 08/07/2021 il La Rosa provvedeva a denunciare il furto presso la Stazione dei Carabinieri di Biancavilla;

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1faf95ccdc4

- la suddetta autovettura Nissan era assicurata dalla [redacted] con polizza n. 1/61114/30/172516987 contro il furto totale del veicolo per il valore assicurato di €. 14.200,00, con la previsione di "scoperto" del 10% del danno e con il minimo non indennizzabile di €. 200;
- il veicolo Nissan era stato acquistato dall'istante con scrittura privata del 23/11/2017 per il prezzo di €. 15.606,00 ed immatricolato in Italia il 22/05/2015;
- dal certificato cronologico del P.R.A. risultava che il veicolo Nissan veniva acquistato in data 22/05/2015 dalla società Ge Capital Servizi Finanziari, con sede in Mondovì (CN), per il prezzo di € 25.000,00 e concesso in leasing alla società CO.I.R.T.;
- in data 14/04/2017 detta autovettura veniva venduta alla società Guidi Car di Lucca (LU) al prezzo di € 8.832,69;
- in data 20/10/2017 tale società la vendeva nuovamente alla società Aelle Car di Giarre per il prezzo di € 14.130,00;
- in data 23.11.2017 la Nissan – come già detto sopra – veniva acquistata dall'attore per il prezzo di € 15.606,00.
- La citata autovettura era munita di dispositivo satellitare Unibox, i cui dati registrati con riferimento al tracciato di percorrenza della Nissan venivano acquisiti dalla Compagnia.
- Tale approfondimento investigativo consentiva di accertare che in data 07.07.2021 il veicolo in questione non si trovava in sosta sulla via Suor Maria Mazzarello in Catania, ma si trovava nel Comune di Misterbianco,

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

ove risultava rilevata l'ultima posizione alle 19:53 dello stesso giorno in sosta lungo la Via Lenin.

- Evidente, pertanto, la discrasia, non altrimenti colmabile, tra la dichiarazione rilasciata dal [redacted] ai Carabinieri in seno alla denuncia (furto del veicolo mentre si trovava parcheggiato in Catania, Via Suor Maria Mazzarello) e quanto emerso dai dati registrati dal dispositivo Unibox (auto circolante durante tutta la giornata del dì 07/07/2021 nel Comune di Misterbianco, ove veniva spenta alle 19:53 dello stesso giorno e non riaccesa).
- Premesso quanto sopra, alla luce delle suesposte circostanze emerse in fase di accertamento, la convenuta società UnipolSai non poteva esimersi dal rigettare la richiesta di indennizzo dell'istante e, conseguentemente, resistere nel presente giudizio al fine di accertarne l'infondatezza.
- Il Dispositivo Unibox installato sul veicolo attoreo Nissan Qashqai tg. EY 524 ZL, comunemente denominato "scatola nera", era uno strumento tecnologicamente avanzato collegato (tramite un sistema telematico di localizzazione costituito da un'antenna GSM) in via satellitare con una centrale operativa (attiva 24 su 24 ore), in grado di rilevare la posizione topografica del veicolo nonché una serie di dati relativi agli eventuali impatti subiti dallo stesso, accelerazioni e frenate improvvise.
- L'utilizzo di tali informazioni assicurava il riscontro di quanto dichiarato nella richiesta risarcitoria e/o in denuncia di sinistro, atteso che il dispositivo registrava l'urto o c.d. "crash" subito dal mezzo assicurato,

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

nonché rilevava tramite il sistema satellitare la posizione del mezzo ed il percorso effettuato da quest'ultimo.

- L'art. 145 bis del codice assicurativo recitava: "…Le risultanze della scatola nera formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti…".
- Nel caso in scrutinio, la versione dei fatti ammannita dall'istante confliggeva recisamente con i dati registrati il dì 07/07/2021 dal suddetto dispositivo satellitare, da cui si evinceva quanto segue:
- in data 07/07/2021, dalle ore 07:31 sino alle ore 14:54, il veicolo Nissan Qashqai si trovava in Via Rosina Anselmi del Comune di Misterbianco, ove veniva spento e riacceso più volte;
- alle ore 14:54 tale veicolo ripartiva per essere spento dopo qualche secondo in via Salvatore Lanza del Comune di Misterbianco;
- alle ore 19:24 il citato veicolo veniva acceso e ripartiva per essere definitivamente spento alle 19:53 in via Lenin del Comune di Misterbianco.
- Appariva del tutto evidente che durante tutta la giornata del 07.07.2021 l'autovettura Nissan non aveva mai circolato nel Comune di Catania né tantomeno si era trovata in sosta lungo la via Suor Maria Mazzarello del predetto Comune (luogo dell'asserito furto).

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

- Ne conseguiva che le risultanze del dispositivo Unibox smentivano quanto assunto dall'attore in citazione, dimostrando l'infondatezza della domanda ivi spiegata che andava rigettata.
- Dette risultanze, ai sensi dell'art. 145 bis del codice assicurativo, formavano piena prova dei fatti a cui esse si riferivano, e cioè assumevano valore di prova legale (o privilegiata).
- SUL QUANTUM DEBEATUR -La società UnipolSai contestava anche il quantum debeatur, la cui monetizzazione appariva eccessiva e non provata. La domanda, infatti, non era condivisibile in ordine alla monetizzazione dell'invocato indennizzo, in quanto il preteso ristoro per €. 12.780,00 (€ 14.200,00 somma assicurata – scoperto 10% € 1.420,00 = € 12.780,00) per i danni da furto, non corrispondeva all'effettivo ammontare di quanto eventualmente dovuto a termini di polizza, già in atti.
- L'art. 3.5.3 – Forma dell'Assicurazione, nell'ambito della garanzia Furto, prescriveva che "…l'assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza…".
- Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro era determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote o di altre riviste specializzate.
- Anche l'art. 1908 c.c. esplicitamente prescriveva al comma 1 che "…nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro…".

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

- la dichiarazione di valore resa dal contraente nella polizza, cioè al momento della stipulazione del contratto, non poteva essere invocata quale stima del bene, pari all'ammontare dell'indennità in misura maggiore del valore commerciale evincibile da un accertamento specifico, secondo i criteri contrattualmente previsti; l'assicurato, infatti, non poteva precostituire una prova a suo favore mediante una dichiarazione anteriore ed unilaterale, della quale l'assicuratore, senza accettarla, si limitava a prendere atto unicamente per commisurare su di essa l'ambito del rischio assunto e l'entità del premio dovuto. Ne dava esplicita conferma il comma 3 del medesimo art. 1908 c.c. quando chiariva che la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza "non equivale a stima".
- A ciò si aggiunga che i numerosi passaggi di proprietà indicati, le relative oscillazioni di prezzo e lo stato del veicolo avevano certamente inciso in modo significativo sul valore commerciale dello stesso, diminuendone notevolmente la stima.
- Inoltre, dall'ammontare del danno indennizzabile andava detratto lo Scoperto del 10%, così come pattuito in polizza.
- In ultimo del tutto generica e non provata si appalesava l'asserita perdita economica subita dall'istante a seguito del furto dei documenti relativi al conto corrente.
- In ogni caso, la polizza invocata dall'istante non copriva rischi diversi ed ulteriori rispetto al furto de quo agitur.

Chiedeva:

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

- in via principale, rigettare la domanda, siccome infondata per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, e, per l'effetto, assolvere la convenuta [redacted] da qualsivoglia obbligazione indennitaria a qualunque titolo pretesa.
- Con vittoria di spese e compensi difensivi.
- in estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda, determinare, previa ctu, l'indennizzo a termine di polizza, da cui detrarre lo scoperto del 10%, siccome contrattualmente previsto;
- rigettare, in ogni caso, la richiesta dell'asserita perdita economica derivante dal furto dei documenti del conto corrente, in quanto non provata e non coperta dalla polizza.

La causa era assegnata alla dott.ssa Scarcella la quale, all'esito del deposito di note dalle parti, disponeva la prova per testi e nominava CTU. Alla successiva udienza erano sentiti i testi ed il CTU accettava l'incarico. Nelle more la causa transitava sul ruolo di questo giudice.

Dopo il deposito della CTU la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza del 21/10/26.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Preliminarmente va rilevato che non ci sono contestazioni sulla validità ed operatività della polizza, nonché sulla clausola di "scoperto".

La Compagnia ha dichiarato di aver negato il risarcimento per non aver riconosciuto la veridicità delle affermazioni dell'attore in ordine al

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

verificarsi del sinistro coperto dalla polizza assicurativa, ovvero il furto della vettura, evento al verificarsi del quale la Compagnia è tenuta, in base alle condizioni di polizza, a risarcire il danneggiato.

L'attore ha dimostrato, a mezzo di prova testimoniale, di aver subito il furto della propria autovettura.

[redacted] ha contestato le dichiarazioni dell'attore utilizzando, a prova contraria, le risultanze della c.d. "scatola nera" del mezzo, in base alla quale la vettura, nell'ora e luogo del denunciato furto, risultava essere in tutt'altra località.

In realtà, proprio in merito alla superiore contestazione, oltre che a quella sul valore del mezzo, è stata disposta CTU ed il consulente ha appurato l'incoerenza di molte registrazioni operate dalla Scatola, arrivando a ritenere "*inattendibile il dispositivo istallato sull'autovettura asportata*".

Particolarmente rilevante la verifica che, secondo le medesime risultanze precedenti la data del furto, la vettura, che risultava essersi spenta in un determinato luogo, alla riaccensione del mezzo era registrata in tutt'altra località, circostanza incoerente con la realtà e che dimostrava, unitamente ad altri elementi, la scarsa affidabilità delle registrazioni rilevate.

La prova su cui si fonda la tesi della convenuta, pertanto, è priva di valore ed inidonea a costituire quella piena prova invocata dalla compagnia.

Deve ritenersi, pertanto, provato l'evento descritto in citazione e condannata la Compagnia assicurativa al risarcimento del danno a termini di polizza.

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

Altra contestazione avanzata dalla Compagnia Unipol è relativa al valore del mezzo che, a prescindere dalle dichiarazioni rese dall'assicurato, deve, ai sensi dell'art. 1908 c.c., essere pari al valore venale del bene al momento del sinistro.

Su tale quesito il CTU ha operato come segue: "*per determinare il valore dell'autovettura per cui è causa in base al valore commerciale di vendita alla data del furto, lo scrivente si è avvalso di autorevoli periodici Nazionali e indagine web addivenendo quindi al prezzo medio dell'autovettura oggetto di valutazione pari ad euro è di euro 14000,00 (quattordicimila/00)*". Tale valutazione è stata contestata da Unipol nelle note alla CTU che quest'ultimo ha riscontrato, chiarendo che: "*Il valore riportato dal ctp di Unipol, non tiene conto di un fattore determinante ovvero della crisi del mercato automobilistico dell'anno 2021: infatti, si rammenta che il mercato, nell'anno di riferimento, ha subito la c.d. crisi post-pandemica con calo delle immatricolazioni determinate dalla pandemia stessa, dall'incertezza sul passaggio all'elettrico, sullo stallo della produzione dei motori Diesel e infine la c.d. crisi dei microchip (per la quale è addirittura intervenuta l'UE con la L. Chisp Act). Tutto quanto detto ha comportato un'impennata del mercato dell'usato con aumento dei prezzi financo il 25%...Se sommassimo l'anzidetta % di aumento al valore di riferimento, dato dalla rivista quattro ruote professional, otterremo come risultato 15500,00 euro ovvero 12400,00 + 25% (3100,00). Per tali ragioni si conferma che il valore di mercato del SUV*

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1faf95ccdc4

oggetto di perizia nell'anno di riferimento era (come calmierato dallo scrivente) mediamente di 14,000,00 euro (quattordicimila/00)".

La superiore valutazione appare esente da vizi logici e ritiene questo giudicante farla propria.

Pertanto, considerato che lo scoperto previsto dalla polizza assicurativa è pari al 10% del valore di indennizzo e il valore della vettura è inferiore al massimale di polizza, previsto in € 14.200,00, [redacted] va condannata al pagamento, in favore dell'attore, di € 12.600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.

Parte attrice ha altresì chiesto:

- Condannare [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità, al rimborso delle spese di avvio del tentativo di mediazione nel procedimento introdotto dinanzi l'organismo di medizione Concordia Mediazioni S.r.l., avente sede in Catania, Piazza Verga num. 25, iscritto al N.R.G.R.M. 1856/2022, ammontanti in € 48,80 (QuarantOtto/80).

  Poiché il pagamento è provato (all.19 allegati citazione) e la mediazione costituiva condizione di procedibilità del presente procedimento, anche la superiore somma è dovuta ed [redacted] va condannata al suo pagamento.
- Vanno rigettate, invece, le ulteriori istanze, poiché il comportamento tenuto da [redacted] è totalmente giustificabile considerata la solidità delle

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4

prove di cui riteneva di disporre, che ne giustificano pure la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara che l'attore Graziano La Rosa, in data 7 Luglio 2021 pativa il furto, ad opera di ignoti, della propria autovettura Nissan Qashqai targata EY 524 ZL, parcata lungo la Via Suor Maria Mazzarello in territorio di Catania;
2) dichiara che, alla detta data del 7 Luglio 2021, l'autovettura Nissan Qashqai targata EY 524 ZL, di proprietà di La Rosa Graziano, era coperta dalla garanzia assicurativa per il rischio di furto e rapina in forza ed effetto della polizza num. 1/6114 (Codice Agenzia) /137 (Codice SubAgenzia) /30 (Codice Ramo)/172516987 emessa dalla società assicuratrice [redacted] fino ad un massimale di € 14.200,00 (QuattordicimilaDuecento/00) con una franchigia non indennizzabile pari al 10% della somma assicurata con un minimo di € 200,00;
3) conseguentemente condanna la società assicuratrice [redacted] a risarcire il Sig. [redacted] della somma di € 12.600,00 (già epurata della franchigia del 10%), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4) Rigetta le ulteriori domande.
5) Condanna [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità, al rimborso delle spese

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1faf95ccdc4

di avvio del tentativo di mediazione, pari ad € 48.80 ed al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.

Catania, 16/11/2026

Il Giudice

dott.ssa Assunta Massaro

Firmato Da: ASSUNTA MASSARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ee3905d839fa0488e50c1fa95ccdc4